

**MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ' ("SCIA")
Articolo 8 comma 2 legge regionale 28/2021**

PRESENTAZIONE DELLA SCIA

La presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è atto indispensabile per poter svolgere l'attività enoturistica, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 205 del 2017.

Tale Segnalazione, resa conformemente all'art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni, è unica per tutte le attività enoturistiche svolte.

La SCIA viene presentata, dai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2021, allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, completa di tutti gli allegati previsti, senza i quali la Segnalazione non può essere inviata, attraverso le piattaforme di inoltro telematico operative.

La SCIA viene presentata telematicamente, dai soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2021, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, completa degli allegati previsti, senza i quali la Segnalazione non può essere inviata.

La Regione promuove la semplificazione delle procedure interessate attuando strumenti di cooperazione applicativa del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) con la rete dei SUAP. Disposizioni specifiche per gli adempimenti da curare tramite SIAR saranno adottate con apposito atto del dirigente regionale competente in materia di enoturismo.

La SCIA va presentata in ognuno dei comuni nel cui territorio l'operatore intende svolgere l'attività enoturistica.

Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare e i periodi di apertura (annuale/stagionale e il dettaglio dei giorni della settimana).

Al momento di presentazione della SCIA devono essere posseduti i requisiti previsti dalle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019 e devono essere rispettate tutte le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché quanto previsto dalla legge regionale n. 28 del 2021.

Per quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2021, l'esercizio dell'attività enoturistica non è consentito a:

- a) coloro che hanno riportato, nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o che sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- c) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Alla SCIA devono essere allegate:

- planimetria, in scala adeguata, dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività con indicazione della specifica destinazione;
- nei casi di società, da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, quadro autocertificazione riguardante il permesso/carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari e il possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nella SCIA devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni dalla data del loro primo svolgimento.

All'interno dei locali dell'azienda, in prossimità del punto di ricevimento dei clienti o alla cassa, deve essere esposta una copia della Segnalazione di inizio attività presentata al Comune.

Per i controlli delle SCIA presentate, per l'eventuale richiesta di integrazione e di sospensione si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Comune che riceve una SCIA ne fa comunicazione al Dipartimento di Sanità pubblica della AUSL territoriale competente e ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di Enoturismo.

Agli agriturismi e alle fattorie didattiche iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12 della Legge regionale n. 21 del 2011 che svolgono attività di degustazione e attività formative e informative inerenti alla vitivinicoltura e il vino secondo le disposizioni di tale Legge continuano ad applicarsi, per quanto riguarda la SCIA, le disposizioni regionali di cui alla Legge regionale n. 21 del 2011.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori enoturistici, gli operatori agrituristici e di fattoria didattica già attivi debbono presentare apposita SCIA enoturistica.

Nel caso di aziende che, alla data di adozione del presente atto, avessero già presentato una SCIA per attività enoturistica non sono tenute a presentare una nuova Segnalazione ma debbono adeguarsi alle disposizioni della LR 28/2021 entro e non oltre il 2 dicembre 2022.

Per garantire la continuità dell'attività enoturistica nei casi di decesso o di impedimento irreversibile del titolare, è possibile la presentazione di una nuova SCIA da parte di un subentrante che andrà corredata, qualora quest'ultimo non sia in possesso di almeno uno dei requisiti stabiliti al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2021 – della dichiarazione di impegno ad acquisire l'attestato di frequenza di un corso di formazione previsto alla lettera c) del medesimo comma, entro 12 mesi. In caso di accertamento negativo dell'impegno preso, il Comune provvederà alla sospensione dell'attività dell'operatore enoturistico dandone comunicazione alla Regione.

Il modello di SCIA sarà adottato con atto del Dirigente della Struttura Regionale competente in materia di Enoturismo.